

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 02/03/2021

FATTO

Nel ricorso e nel reclamo, dal primo richiamato, il ricorrente afferma che il 12/04/2013 ha stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio (n. ***440), estinto anticipatamente in data 30/11/2015, ricevendo € 190,77 quale rimborso per commissioni e premi. Egli, dopo aver proposto reclamo, chiede il rimborso di € 584,95 a titolo di commissioni rete distributiva e spese di istruttoria, oltre interessi dall'estinzione al saldo e spese legali per € 500,00 (queste ultime richieste nel solo reclamo richiamato).

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma:

- che quanto spettante al cliente è già stato riconosciuto in occasione dell'estinzione anticipata;
- che, con riferimento alla commissione rete distributiva, il rimborso è avvenuto in base ai criteri stabiliti dal piano annuale di rimborso sottoscritto dal cliente;
- che in particolare la quota rimborsabile di tale commissione è individuata nel 60%;
- che la legittimità dei criteri previsti all'interno del piano è stata riconosciuta dal Collegio di Coordinamento;
- che le spese di istruttoria non sono ripetibili in quanto upfront poiché i principi riconosciuti dalla c.d. sentenza Lexitor non sono applicabili al caso in esame;
- che, nel caso di loro restituzione, l'importo da corrispondere a tale titolo andrebbe comunque calcolato in base al criterio della curva degli interessi;

Chiede il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

Il finanziamento risulta essere stato estinto con effetto dal 30.11.2015 alla scadenza della rata n. 31 di 72. In tale occasione l'intermediario ha corrisposto al cliente € 190,77 a titolo di *Abbuono e rimborsi*.

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*
- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai **costi up front**, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 10.426,33	Tasso di interesse annuale	7,64%
Durata del prestito in anni	6	Importo rata	181,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,94%
Data di inizio del prestito	31/05/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	34,85%

rate pagate	31	rate residue	41	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria ©				450,00	Upfront	34,85%	156,82		156,82
Commissioni rete distributiva - quota del 40% non rimborsabile secondo contratto (D)				365,20	Upfront	34,85%	127,27		127,27
Commissioni rete distributiva - quota del 60% rimborsabile secondo contratto (D)				547,04	Criterio contrattuale	***	199,67	190,77	8,90
Totale									292,99

L'importo da rimborsare al cliente non coincide con la richiesta del cliente in ragione della classificazione recurring di tutte le clausole effettuata dal medesimo.

La richiesta di rimborso delle spese legali è respinta, considerata la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 293,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA